NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 19

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 19 luglio 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di promozione dell'occupazione
Estremi	Legge 24 giugno 1997, n. 196
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-promozione-dell-occupazione/art-19-regioni-a-statuto-speciale-e-province-autonome-di-trento-e-di-bolzano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it